Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Giovedì 20 Dicembre — NUMERO 297

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **560** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay, sottoscritto ad Assunzione il 22 agosto 1893, e le cui ratifiche vennero scambiate il 20 novembre 1894.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1894.

UMBERTO.

BLANC.
BARAZZUOLI.
MORIN.
P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TRATTATO DI AMICIZIA E COMMERCIO
tra l'Italia e il Paraguay

22 agosto 1893

Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo della Repubblica del Paraguay, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor commendatore Giuseppe Anfora, duca di Licignano, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso le Repubbliche del Plata e del Paraguay

e

L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

il signor dottor Venanzio V. Lopez, suo Ministro segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà amicizia e completa ed intera libertà di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.

I cittadini italiani nella Repubblica del Paraguay ed i cittadini paraguayani negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero. Con ciò rimane anche inteso che i fiumi Paraguay e Paranà saranno aperti alla libera navigazione dei bastimenti italiani.

I cittadini di una Parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che godono il trattamento della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione più favorita.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire; effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da sè stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualità di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due paesi verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

Art. 3.

I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, nonchè da qualunque prestazione o requisizione militare, ad eccezione soltanto di quelle cui tutti gli abitanti del paese senza distinzione di nazionalità possono essere chiamati a concorrere nella qualità di proprietari e conduttori di beni stabili.

Art. 4.

Il Governo del Paraguay, qualora si promovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo o per concessioni fatte a privati od a società, arruolamenti di emigrati italiani per il Paraguay, provvederà perchè i contratti a proporsi siano equi e le promesse attuabili e che gli stessi contratti, se equi, vengano scrupolosamente eseguiti, invigilerà che il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanità, dell'igiene, della sicurezza; punirà in conformità alle leggi vigenti chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e darà la sua miglior assistenza a quest'ultimo, quando ingannato o abusato, perchè consegua a chi si deve conveniente indennizzo.

Art. 5.

I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro od *embargo*, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per ragioni di Stato, nè per uso pubblico di veruna sorte.

Art. 6.

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o paraguayani, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della procedenza d'origine.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (drawback) che la legislazione dei due Paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre in Italia sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria del Paraguay, e, rispettivamente, nel Paraguay sopra la importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Paraguay (anche nel caso che i dazi *ad valorem* fossero convertiti in specifici) e, rispettivamente i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso nè per qualunque motivo, per i prodotti o le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Paraguay, più elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione più favorita, comprendendosi fra tali

dati anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Art. 7.

Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai prodotti che nei due Stati formeranno oggetto di monopolio o privilegio governativo, nè ai brevetti d'invenzione, nè alle marche, disegni e modelli di fabbrica, nè a quei privilegi o sovvenzioni speciali che l'una delle due Parti contraenti credesse, nell'esercizio della sua libertà, opportuno di accordare, mediante contratto a titolo oneroso e correspettivo, a date linee di navigazione per fini e scopi determinati.

Art. 8.

I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due Paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano le nazioni più favorite.

Art. 9.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno in nessun caso soggetti nei porti dell'altra, a diritti maggiori o diversi da quelli che si pagano dai bastimenti delle nazioni più favorite per tonnellaggio, porto, pilotaggio, quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome o a beneficio del Governo, dei pubblici funzionari, delle provincie, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.

Art. 10.

Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.

Art. 11.

In tutti i territori e dominii dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle due Parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra Parte contraente, esso non potrà farlo che in seguito a permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potrà negarsi a darlo senza giustificato motivo.

Art. 12.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali delle parti interessate, che potranno per tal fine farsi rappresentare dai procuratori od agenti delle loro nazione.

Art. 13.

Saranno considerati come bastimenti italiani nel Paraguay, e viceversa come bastimenti paraguayani in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.

Art. 14.

I cittadini di ciascuno dei due Paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facoltà di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi.

Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab intestato* che per testamento, senzachè possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ed alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

Art. 15.

I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della stessa protezione dei nazionali per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, come pure delle marche e segni di fabbrica e di commercio.

Tale protezione non potrà durare, a favore degli italiani nel Paraguay, e reciprocamente dei paraguayani in Italia, per un tempo maggiore di quello stabilito dalla legge del paese per i nazionali, e non potrà essere invocata per quelle invenzioni, scoperte, marchi e segni di fabbrica o di commercio che appartengono al dominio pubblico nel paese d'origine.

Siffatti diritti dei cittadini di una delle Parti contraenti non rimarranno pregiudicati negli Stati dell'altra per la circostanza di non aver fatto uso delle loro invenzioni o scoperte o delle marche rispettive secondo le leggi vigenti nei due Paesi.

Non si potrà tuttavia rivendicare, dagli italiani nel Paraguay e dai paraguayani in Italia, la proprietà esclusiva delle invenzioni, scoperte o marche rispettive, senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che ivi sono o saranno in vigore per ciò che riguarda il deposito dei relativi disegni o modelli.

Art. 16.

I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, costrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze di tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano avere luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno, infine, dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale beneficio ai nazionali.

In ogni caso il certificato d'indigenza dovrà essere rilasciato al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorità della sua residenza abituale.

Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sarà approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui egli appartiene.

Art. 17.

I due Governi contraenti si obbligano a fare eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano,

Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse

in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.

Art. 18.

Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla inscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo la esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerà:

1° se la sentenza sia stata proferita da una autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

3° se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta la via diplomatica, se la parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

Art. 19.

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della esecuzione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due Paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Questi atti però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorità competente del luogo in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 20.

I cittadini indigenti dei due Paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

Art. 21.

Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo si intenderà *ipso facto* e di pien diritto concesso all'altra Parte.

Art. 22.

Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i Consoli generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti consolari rispettivi godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunità che le due Parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione più favorita.

Art. 23.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possono sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intenderà autorizzato previamente a determinarla.

Art. 24.

Il presente trattato starà in vigore per quattro anni, a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà in vigore per ambe le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 25.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dall'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica del Paraguay secondo la costituzione di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate in questa capitale nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto all'Assunzione, capitale della Repubblica del Paraguay, addì ventidue del mese di agosto dell'anno di N. S. mille ottocento novanta tre.

(*L.S*) G. ANFORA.
(*L.S.*) VENANZIO V. LOPEZ.

Il Numero **551** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Monte Bastione, della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Maleo, Cornovecchio e Cavacurta (Milano), relative al concentramento nella Congregazione di carità di Maleo delle istituzioni pubbliche di beneficenza Bignami, Cavagnari, Pavesi, aventi scopo elemosiniero a favore dei poveri della Parrocchia di Maleo, amministrate le prime due dal parroco *pro tempore* e la terza dalla Congregazione stessa unitamente all'avv. Giovanni Sormani;

Veduto il reclamo del parroco *pro tempore*;

Veduto il voto del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Opere pie Bignami, Cavagnari e Pavesi sono concentrate nella Congregazione di carità di Maleo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 novembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli atti di ultima volontà, coi quali Pietro Marini, lasciò un fondo denominato « Braccano », perchè le rendite se ne erogassero per mantenere agli studi un giovane congiunto del fondatore, ed, in mancanza di congiunti, un giovane di Matelica (Macerata), salvi alcuni oneri di culto;

Veduta l'istanza fatta dal Presidente della Congregazione di carità di Matelica, per ottenere la erezione in ente morale del lascito e l'autorizzazione ad accettarlo;

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Matelica, sulla trasformazione degli oneri di culto suespressi ai fini educativi del legato Marini;

Vedute le opposizioni dei successibili ex lege;

Vedute le decisioni della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato Marini in Matelica è eretto in ente morale, ed è autorizzato ad accettare i beni lasciatigli dal fondatore.

Art. 2.

L'Amministrazione del legato stesso è affidata alla Congregazione di carità di Matelica.

Art. 3.

Gli oneri di culto, che gravano il legato Marini sono trasformati, e le rendite corrispondenti si erogheranno a benefizio dell'istruzione, che costituisce lo scopo principale del legato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 novembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e, del Consiglio comunale di Casalmaiocco (Milano), relative al concentramento nella Congregazione stessa della Istituzione di beneficenza Faini, avente scopo elemosiniero, amministrata dal sig. Antonio Pavesi;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Faini è concentrata nella Congregazione di carità di Casalmaiocco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 novembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num. **DXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto dell'8 giugno 1893, n. 328 (parte supplementare), mediante il quale furono approvati il regolamento generale e il ruolo organico del personale dei RR. Conservatori femminili di S. Maria e Maddalena e di San Raimondo detto il rifugio in Siena;

Riconosciuta la convenienza di modificare il detto ruolo organico, aggiungendovi un terzo insegnante di piano forte per il corso perfettivo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del personale dei RR. Conservatori femminili riuniti di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo detto del rifugio in Siena, approvato col Nostro decreto dell'8 giugno 1893, n. 328 (parte supplementare), è aggiunto un terzo insegnante di piano-forte per il corso perfettivo, con lo stipendio di annue lire ottocento (L. 800).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli italiani morti nel distretto consolare di Rio de Janeiro e la notizia della morte dei quali è pervenuta a conoscenza del R. Consolato, durante la prima quindicina del mese di novembre 1894.

1. Carnevali Orofina, di anni 3, residente a Rio de Janeiro, malata di meningite, morta il 31 ottobre 1894.
2. Loreto Rosa, di anni 64, nubile, residente a Rio de Janeiro, malata di marasmo senile, morta il 2 novembre 1894.
3. Chaves Alves Maria, di anni 41, coniugata, residente a Rio de Janeiro, malata di entero calite, morta l'8 novembre 1894.
4. Cavacchio Vittoria, di anni 1, residente a Rio de Janeiro, malata di tubercoli polmonari, morta il 9 novembre 1894.
5. Carucci Alfonso, di anni 34, coniugato, residente a Rio de Janeiro, malato di febbre palustre, morto il 10 novembre 1894.
6. Viconti Dionisio, di anni 41, celibe, residente a Rio de Janeiro, malato di entero colite, morto l'11 novembre 1894.

Rio de Janeiro, 20 novembre 1894.

Il Regio Console
GHERARDO PIO DI SAVOJA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè N. 1040555 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 215, al nome di Montuoro Ferdinando fu Giacomo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Montuoro Ferdinando fu Nicola Biagio, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioe

1° N. 766413 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 300;

N. 772253 per L. 500; N. 819776 per L. 100; al nome di Segre Edoardo, Marco, Ernestina, Adelina, Leonilda ed Elvira, fratelli e sorelle fu Beniamino, minori sotto la patria potestà della madre Levi Consolina domiciliati a Torino;

2° N. 836026 per L. 35; N. 870805 per L. 500; N. 887639 per L. 500; N. 888714 per L. 75; al nome di Segre Edoardo, Marco, Adelina, Leonilda ed Elvira fu Beniamino, minori . . . ecc., come i precedenti,

3° N. 953806 per L. 50, al nome di Segre Adelina fu Beniamino minore . . . ecc. come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente, le prime tre a Segre Edoardo, Giacobbe-Marco, Smeralda-Ernestina, Dolce-Adele, Leonilda ed Elvira. . . . . ecc., le successive quattro a Segre

Edoardo, Giacobbe-Marco, Dolce-Adele, Leonilda ed Elvira . . . ecc., e l'ultima a Segre Dolce-Adele . . . ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 749430 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 200, al nome di Belfanti Angelo di Pietro domiciliato in Bergamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Belfanto Angelo ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 885326 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 160, al nome di Cecchetti Carlo fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Ambrosini Carolina Pasqualina fu Fermo, vedova Cecchetti Angelo ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cecchetti Luigi fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Ambrosetti Pasqualina fu Antonio, vedova Cecchetti Angelo, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *concernenti il personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto del 3 novembre 1894:

Montecchi cav. prof. Ferruccio, caposezione di 1ª classe, nominato commissario per la vigilanza sugli Istituti e sulle Società di credito ecc., a L. 5500.

Con R. decreti del 6 novembre 1894:

Raballo Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe, nominato ufficiale tecnico di 3ª classe per la proprietà industriale.

Catrastellero Francesco, ufficiale tecnico di 3ª classe per la proprietà industriale, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del saggio:*

Con R. decreto 2 andante mese, l'allievo verificatore metrico e del saggio sig. Dartora Giovanni, è stato dichiarato dimissionario dal 29 novembre u. s., per arbitrario allontanamento dall'ufficio a cui era applicato.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso.

Il giorno 16 corrente in Monastero Bormida, provincia di Alessandria, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 19 dicembre 1894.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO

al posto di professore di disegno modellato (scoltura) nel R. Istituto di belle arti di Roma

Essendo vacante nel R. Istituto di belle arti di Roma il posto di professore di disegno modellato (scoltura), con l'annuo stipendio di lire tremila (L. 3000), s'invitano coloro che intendessero concorrervi a presentare in Roma al R. Ministero dell'Istruzione (divisione per i monumenti e le scuole d'arte), non più tardi del giorno 15 gennaio 1895 la loro domanda, scritta su carta bollata da una lira, accompagnata dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Certificato penale;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal Sindaco del comune in cui l'aspirante ebbe dimora nell'ultimo anno;
4. Disegni, fotografie, bozzetti o calchi di opere eseguite;
5. Titoli accademici, premi conseguiti, attestazioni di concorsi vinti, certificati e tutti quegli altri documenti che i concorrenti riterranno utile di allegare.

Il vincitore del concorso sarà eletto per un biennio, scorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non presenteranno i documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4.

Tutti i documenti dovranno essere specificati in apposito elenco annesso alla domanda.

Le casse, le cartelle ed i pacchi dovranno portare esternamente, oltre al nome del concorrente, la scritta: « Concorso al posto di professore di scultura nel R. Istituto di Belle arti di Roma », ed essere indirizzate franche di porto al Ministero della Pubblica Istruzione.

Non saranno accettate le domande od i documenti che pervenissero al Ministero dopo le ore 17 del giorno 15 gennaio 1895.

I concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il loro domicilio.

Roma, 30 novembre 1894.

Il Ministro
G. BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La elezione del Brisson, a Presidente della Camera Francese, fa le spese di tutti i giornali Parigini.

Il *Temps* dice che mai alla Camera dei Deputati, per la elezione del Presidente, si è avuto un tal numero di votanti. Infatti presero parte al voto ben 493 sopra i 577 deputati, di cui si compone la Camera. Essi si divisero: 249 per Brisson, 213 per Méline, ed i rimanenti andarono dispersi.

Il numero straordinario di votanti indica tutta l'importanza che si dava all'elezione.

Il risultato di questa è variamente commentato dalla stampa; generalmente però la si ritiene una minaccia per il Ministero Dupuy ad una protesta contro la scuola protezionista del Méline.

***

Il viaggio del Presidente del Consiglio ungherese Wekerle a Vienna, da alcuni si voleva ritenere qual prodromo delle dimissioni del capo del partito liberale ungherese, e i clericali ne gioivano.

In buon tempo è giunta la *Budapester Correspondenz*, la quale con un articoletto, evidentemente di fonte autorevole, dichiara infondate le voci di crisi ministeriale; tuttavia, come si legge nei dispacci *Stefani*, il partito claricale non se ne sta tranquillo e cerca tutti i mezzi per ostacolare l'attuazione delle leggi ecclesiastiche ultimamente approvate dall'Imperatore e Re. L'agitazione clericale crea certamente uno stato di cose di cui il Wekerle deve essere preoccupato, ed egli, secondo il *Pester Lloyd*, desidera chiarire la situazione con il conoscere fino a qual punto può contare sull'appoggio e sulla fiducia del Sovrano. Contrariamente ai giornali Ungheresi, quelli di Vienna, persistono a ritenere le dimissioni del Wekerle imminenti e ne indicano il successore.

***

La *Wiener Zeitung* pubblica un ordine imperiale in data 16 corr., relativo alla convocazione delle Diete. L'apertura delle Diete della Boemia, dell'Austria inferiore, della Stiria, della Moravia, della Slesia e di Gorizia-Gradisca è fissata per il 27 corrente; le Diete della Galizia e della Carniola si apriranno il 28 corrente; quelle del Salisburgo, della Carintia, della Bucovina e del Tirolo il 3 gennaio venturo; quelle della Dalmazia, Istria e Trieste il 10 gennaio, e finalmente quella del Vorarlberg il 14 gennaio.

***

Sebbene, come ieri dicemmo, la quistione Armena trovi oggi un po' di freddezza nell'Inghilterra, pure non cessa dalla sua gravità.

La *Gazzetta di Colonia*, giornale di solito bene informato, scrive:

« Le atrocità in Armenia aumentano. In un villaggio presso Sassun gli abitanti, fra i quali gran numero di donne e bambini, si rifugiarono in chiesa. I soldati turchi presero la chiesa d'assalto e massacrarono senza misericordia tutti quanti. Si attendono misure energiche da parte delle Potenze Europee. Queste però non sembrano tutte d'accordo nei modi come impedire atrocità maggiori.

L'*Indépendance Belge* dice che trattative proseguono tra la Turchia da una parte e l'Inghilterra, la Francia e la Russia dall'altra, per lo invio a Sassun dei consoli di queste tre potenze residenti in Erzerum.

Il detto giornale Belga assicura che il Sultano non ha invitato le Potenze che fanno parte della triplice alleanza ad inviare i loro rappresentanti nella Commissione d'inchiesta, ma tale notizia dell'*Indépendance* trova un correttivo nel telegramma di ieri da Vienna, comunicatoci dalla *Stefani*, nel quale è detto che *la Russia e l'Italia procederanno ad Erzerum ad inchieste indipendenti dall'inchiesta Ottomana.*

***

Le ultime disfatte dell'esercito Cinese e l'avanzarsi dei Giapponesi su Pekino hanno prodotto una seria e grave agitazione nelle popolazione della capitale dell'Impero celeste.

Nel *Piccolo* di Trieste, giuntoci stamane, troviamo un dispaccio da Londra 18, d'una gravità incontestabile.

Esso dice:

« Telegrammi in cifra, spediti da Pechino, descrivono la situazione nella capitale Chinese, come gravissima. Ne è causa in parte la numerosa ed indisciplinata soldatesca Chinese; in parte la popolazione stessa, che non fa mistero del suo odio e dei suoi propositi ostili agli stranieri. Parecchie Ambasciate estere, fra le quali anche l'Inglese, si sono messe d'accordo per un'eventuale difesa in comune. Inoltre esse domandarono al Governo Imperiale Chinese il permesso di sbarcare truppe dalle navi da guerra Europee, nel caso che la situazione si facesse pericolosa per gli Europei. Il Governo Chinese rispose di non poter aderire a questa domanda, perchè sarebbe molto difficile evitare conflitti fra i marinai Europei e le numerose truppe Chinesi che si stanno concentrando attorno a Pechino. L'Imperatore Chinese ha emanato un secondo editto, nel quale esorta a tenere un contegno benevolo verso gli stranieri ed impone agli ufficiali ed ai soldati l'obbligo di difendere le Ambasciate estere ».

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 16 dicembre 1894.

Presiede il vice presidente dell'Accademia prof. Giuseppe Carle

Il socio Camerano offre in dono, a nome dell'autore dott. E. Ardu Onnis, una monografia intitolata: *Crani umani della « Magenta » del Museo di anatomia comparata della R. Università di Torino.*

Il socio Naccari legge un lavoro del dott. Antonio Garbasso *Sulla luce bianca*, dov'è confermata l'analogia esistente fra la natura della luce bianca e quella dei raggi di forza elettrica ottenuti col metodo di Hertz.

Questo lavoro verrà pubblicato negli *Atti*.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

Beneficenza pubblica. — La passeggiata di beneficenza per i danneggiati dal terremoto, che doveva aver luogo oggi in Roma, causa il cattivo tempo, è stata rinviata a sabato 22.

Marina militare. — La R. nave Palinuro ieri partì da Funchal per Vigo.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Regina Margherita* della Navigazione generale italiana arrivò ieri a Barcellona e proseguì per il Plata.

Il *Duca di Galliera*, della linea *La Veloce*, arrivò a Las Palmas proseguì per Barcellona e Genova.

Il *Fürst von Bismark*, della amburghese americana partì da Algeri diretto a Napoli e Genova.

I piroscafi *Sirio* e *Bisagno*, della N. G. I., partirono ieri il 1° da Montevideo per Genova ed il 2° da Penang per Hong-Kong.

L'esposizione universale di Amsterdam. — Alla Esposizione universale che si terrà in Amsterdam dal 1° maggio al 1° novembre 1895, per le industrie in generale, le macchine, l'architettura, l'igiene, la pesca marittima e fluviale, l'orticoltura, la geografia, ecc, l'Italia avrà una Sezione speciale con un banco di degustazione di vini e prodotti alimentari per farli conoscere e popolarizzarli sull'importante mercato olandese.

INTERNO.

Funerali. — Ieri a Torino ebbe luogo il trasporto funebre della salma dell'ex Sindaco, senatore Melchiorre Voli, riuscito solenne, imponente.

Seguivano il carro funebre le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Conte di Torino, gli onorevoli senatori e deputati, tutte le autorità governative, municipali e provinciali, le rappresentanze delle Società operaie e militari con 60 bandiere, un distaccamento di truppa, i corpi armati del Municipio ed una folla immensa.

Scoperta di pregevoli affreschi. — Leggesi nel *Corriere del Mattino* di Milano:

« A Cassino Scanasio, a pochi chilometri da Milano sul naviglio pavese, luogo assai riconosciuto fin dall'epoca del Barbarossa, e che conta un bel Castello Visconteo con dipinti del cinquecento, esiste una chiesuola, pure antichissima, che ha tutta l'impronta della miglior opera lombarda. Quel Parocco, D. Luigi Grilli, nell'atto di attendere a qualche risarcimento del coro, vide sfaldarsi un pezzo di calce al di sopra dell'arcatura d'ingresso, e che è e che non è, in seguito a qualche altro scandaglio, ecco apparire l'immagine della Madonna ed altro personaggio.

Consigliatosi con alcuni cultori d'arte, il Parroco fu incoraggiato a proseguire, trattandosi di un bell'affresco cinquecentista che rappresenta la Madonna Annunciata coll'Angelo ed altri devoti cenobiti più o meno avariati. Ne fu dato tosto avviso all'Ufficio regionale per quei provvedimenti che potranno essere del caso.

— Sull'esempio di quello di Cassino anche il Delegato Arcivescovile di Rozzano nelle vicinanze domandò un giudizio sulla maggior o minor importanza di alcuni dipinti, di cui è istoriata tutta la parete del presbiterio ed il coro assai più vecchio del corpo di chiesa; e si è trovato che sono nientemeno che due affreschi Luineschi e rappresentanti la nascita ed adorazione dei Magi nel presepio, l'ordinazione e sepultura di Sant'Ambrogio, assistito dai vescovi provinciali, ciò che non trova riscontro nemmeno a Milano.

« Per dippiù nel coro stesso sonvi la imagine a buon fresco di Sant'Ambrogio e Gervaso e Protaso patroni della chiesa ed in qualche cappella l'Addolorata e la Madonna del soccorso di un fare Borgognonesco.

« Di queste altre scoperte fu pure informato l'Ufficio regionale. »

ESTERO.

Il risparmio in Francia. — Nella decade dal 1° al 10 dicembre 1894 i versamenti per Depositi alle Casse di risparmio ordinarie francesi ascesero a fr. 6,471,978 lasciando, sotto deduzione dei rimborsi, una eccedenza di fr. 2,598,736.

Così la eccedenza dei versamenti sui ritiri dal 1° gennaio 1894 a tutto il 10 dicembre si è accresciuta a fr. 34,532,797.

Il canale tra il Baltico e il mare del Nord. — La costruzione di questa grande via fluviale tra il Baltico e il mare del Nord, procede rapidamente; tanto che si crede possa il canale essere inaugurato ed aperto verso il mezzo del prossimo anno.

Le maggiori opere d'arte sono compiute — all'infuori del ponte per la linea ferroviaria Kiel-Eckenforder, e dell'altro per la linea Glukstadt-Tondera.

I tre grandi ponti-giranti gettati sul canale per le comunicazioni ferroviarie colle linee dello Schleswig-Holstein, e la rete danese, e il passaggio della grande strada commerciale, e il viadotto presso Hensbourg, meravigliose opere d'arte, furono inaugurate il 5 dell'ora scorso novembre.

Quei tre ponti-giranti sono i più grandi che ora esistano: essi agiscono, mossi da potenti macchine idrauliche, con una manovra che non richiede più di dieci minuti; essi si chiudono poco tempo prima dell'arrivo dei treni, restando aperti il resto del tempo, alla libera navigazione del canale.

I ponti pel servizio delle strade comuni, restano invece ordinariamente chiusi, e solo si aprono per dar passaggio ai bastimenti.

Gli altri ponti fissi passano ad un livello di 42 metri sul livello dell'acqua: sul gran canale di Manchester, l'altezza dei ponti non è che di 23 metri.

Gloriosi superstiti. — A Berlino, il generale di divisione De Beuthe, ha compiuto, per ordine dell'Imperatore, un recensimento degli antichi combattenti di Waterloo non ancora furati dalla morte. Se la lista è esatta, respirerebbero ancora le aure vitali 29 dei soldati tedeschi che presero parte alla celebre giornata.

Il più vecchio di questi superstiti ha 103 anni e il più giovane 93.

In loro favore fu aperta con patriottico pensiero, una pubblica sottoscrizione.

Del resto, qualcosa di analogo deve già essere stato fatto, se non c' inganniamo, in Francia e in Inghilterra.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 19 — Il *Pester Lloyd* constata che la crisi ministeriale non sarà risolta prima delle feste di Natale e che lo sarà probabilmente nel nuovo anno, l'imperatore volendo passare le feste fuori di Vienna insieme colla sua Famiglia.

Il Presidente del Consiglio, Wekerle, arriverà a Vienna domani mattina.

VIENNA, 19. — Si assicura che la Russia e l'Italia procederanno ad Erzerum ad inchieste indipendenti dall'inchiesta ottomana.

BELGRADO, 19 — La Turchia rifiuta di gradire la nomina del signor Petrowich a Console a Salonicco.

LONDRA, 19 — Il giornale la *Truth* è informata che la Regina Vittoria soffre d'indebolimento di vista.

TRIESTE, 19 — In seguito al Memoriale che la civica rappresentanza vorrebbe inviare al Papa sull'attitudine slavofila del Vescovo, questi ha diramato ai decani della sua diocesi una circolare, perchè firmassero un atto che suonasse approvazione del suo retto e cristiano comportamento.

Il Decano di Pirano, ossequente agli ordini ricevuti, si rivolse al capitolo dei canonici piranesi i quali rifiutarono di firmare, perchè tale firma equivarrebbe all'approvazione dell'atteggiamento slavofilo della Curia vescovile.

Pertanto il Vescovo otterrà soltanto l'approvazione dei preti slavi.

BUDAPEST, 19. — In seguito ad invito del cardinale Vaszary, arcivescovo di Strigonia, la conferenza dei vescovi ungheresi si è adunata oggi.

Vi assistevano tutti i Vescovi dell'Ungheria, tranne il cardinale Schlauch, vescovo di rito latino di Gran-Varadino, monsignor Pavel, vescovo di rito greco rumeno di Gran-Varadino, e monsignor Dulanszki, vescovo della diocesi di Fünfkirchen.

Questi tre prelati scusarono la loro assenza.

COSTANTINOPOLI, 19. — Cinque viaggiatori inglesi sono stati arrestati a Brussa.

PARIGI, 19. — Oggi, al tocco, si è radunato il Consiglio di guerra chiamato a giudicare il capitano Dreyfus. Sono state prese severe misure pel mantenimento dell'ordine.

Dreyfus era molto commosso ed aveva le lagrime agli occhi.

Il Commissario del Governo chiede che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'avvocato difensore, Dumange, domanda invece ampia pubblicità. Ma, mentre egli sia per esporre le sue conclusioni, il Commissario del Governo lo interrompe dicendo che nel processo Dreyfus, oltre l'interesse della difesa e dell'accusa, vi sono anche altri gravi interessi.

In seguito a tale dichiarazione, il Consiglio di guerra delibera, all'unanimità, di fare il processo a porte chiuse.

VIENNA, 19. — *Camera dei Deputati*. — Si discute sul progetto relativo al riposo festivo.

Padre Weber accenna all'Italia ed attacca l'onorevole Crispi, che chiama vecchio cospiratore.

Il Presidente lo interrompe dichiarando che la Camera dei Deputati non è il luogo per attaccare gli uomini di Stato esteri.

Il giovane czeco, Vasaty, grida: Il Parlamento italiano ha discusso i fatti dell'Istria.

Padre Weber, continuando, parla di Crispi, di Andrassy e di Bismarck, chiamandoli arcirivoluzionari.

Il Presidente gli toglie la parola.

Padre Weber fa appello alla Camera, che delibera di non dargli più la parola.

BUDAPEST, 19. — La Conferenza dei Vescovi ungheresi è stata chiusa nel pomeriggio.

Le deliberazioni sono tenute segrete.

PARIGI, 19. — Il processo del capitano Dreyfus, dinanzi al Consiglio di guerra, è stato rinviato a domani.

La sentenza verrà pronunziata probabilmente venerdì.

BUDAPEST, 19. — Il Presidente del Consiglio Wekerle, ed il Ministro del commercio, Lukacs, sono partiti per Vienna.

COSTANTINOPOLI, 20. — Mons. Izmiraian, Arcivescovo armeno dell'Egitto è stato eletto, oggi, Patriarca di Costantinopoli, con 67 voti su 76 votanti.

VIENNA, 20. — Parecchi giornali fra i più importanti annunziano che Wekerle presenterà, oggi, all'Imperatore le dimissioni del Gabinetto ungherese.

Secondo notizie da Budapest, colà si ritiene che il Presidente della Camera dei deputati, barone de Banffy, sarà il successore di Wekerle nella Presidenza del Consiglio.

MADRID, 19. — *Camera dei deputati*. — Il nuovo Ministro delle finanze, Canaleyus, dice che il disavanzo del bilancio sarà insignificante e permette di sperare nel ristabilimento del pareggio.

Il Ministro presenterà il bilancio dopo le vacanze di Natale.

Infine riguardo alle tariffe doganali il Ministro fa appello alle opposizioni per giungere ad una patriottica transazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 19 dicembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì		762.0
Umidità relativa a mezzodì		81
Vento a mezzodì		Sud abbastanza forte.
Cielo		burrascoso.
Termometro centigrado	Massimo	11.5
	Minimo	2 0

Pioggia in 24 ore: mm. 2 0.

Li 19 dicembre 1894.

In Europa depressione notevole intorno alla Norvegia meridionale, abbastanza elevata all'estremo S, massima al SW, Skudesnaes 732; Amburgo 745; Zurigo 760; Madrid, Orano 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente disceso al N e Centro, leggermente salito in Sicilia; nebbie e pioggiarelle al N, qualche pioggiarella sul medio versante tirrenico.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno al S, venti meridionali qua e là sensibili al Centro;

Barometro leggermente depresso da 759 a 760 mm. nel Golfo di Genova; a 765 a Cagliari, Roma, a 768 in Calabria ed a Malta.

Mare mosso lungo la costa ligure e dall'alto Tirreno.

Probabilità: venti freschi a forti meridionali; cielo nuvoloso o coperto, con piogge, specialmente sull'Italia superiore; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 19 dicembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	14 0	6 0
Genova	coperto	calmo	10 2	7 1
Massa Carrara	coperto	mosso	11 5	5 0
Cuneo	coperto	—	5 1	— 1 0
Torino	coperto	—	4 2	0 0
Alessandria	coperto	—	4 0	1 0
Novara	coperto	—	2 0	0 4
Domodossola	coperto	—	6 7	— 0 3
Pavia	nebbioso	—	4 7	0 7
Milano	piovoso	—	4 1	1 8
Sondrio	coperto	—	4 8	— 0 2
Bergamo	caligine	—	7 8	— 0 5
Brescia	coperto	—	9 4	2 0
Cremona	sereno	—	5 0	1 0
Mantova	coperto	—	7 0	1 0
Verona	coperto	—	9 0	3 0
Belluno	coperto	—	3 6	0 0
Udine	coperto	—	5 8	1 0
Treviso	nebbioso	—	4 5	2 2
Venezia	piovoso	calmo	6 4	2 1
Padova	coperto	—	6 6	1 4
Rovigo	coperto	—	8 0	1 0
Piacenza	nebbioso	—	4 4	— 2 4
Parma	nebbioso	—	5 0	1 0
Reggio Emilia	coperto	—	8 8	1 4
Modena	coperto	—	4 6	0 7
Ferrara	piovoso	—	6 9	1 6
Bologna	coperto	—	4 9	1 2
Ravenna	coperto	—	10 1	0 0
Forlì	3/4 coperto	—	6 2	1 2
Pesaro	coperto	calmo	7 4	0 0
Ancona	coperto	calmo	8 0	3 8
Urbino	coperto	—	6 1	0 0
Macerata	3/4 coperto	—	6 8	1 6
Ascoli Piceno	coperto	—	7 5	0 8
Perugia	nebbioso	—	4 9	0 7
Camerino	coperto	—	6 2	1 7
Pisa	coperto	—	12 0	2 0
Livorno	coperto	mosso	18 0	6 6
Firenze	coperto	—	7 0	2 2
Arezzo	coperto	—	8 1	1 2
Siena	coperto	—	6 8	1 6
Grosseto	3/4 coperto	—	11 4	6 4
Roma	piovoso	—	10 2	2 0
Teramo	coperto	—	11 8	1 1
Chieti	sereno	—	6 3	— 3 0
Aquila	coperto	—	3 5	— 2 9
Agnone	1/2 coperto	—	3 1	— 3 2
Foggia	3/4 coperto	—	7 5	— 2 8
Bari	sereno	calmo	7 5	1 1
Lecce	sereno	—	7 0	0 3
Caserta	sereno	—	8 9	2 2
Napoli	coperto	calmo	7 8	4 0
Benevento	3/4 coperto	—	7 8	— 3 0
Avellino	3/4 coperto	—	5 7	— 4 6
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	0 4	— 4 0
Cosenza	sereno	—	7 0	1 2
Tiriolo	sereno	—	7 8	— 5 8
Reggio Calabria	sereno	calmo	12 0	6 2
Trapani	3/4 coperto	calmo	15 2	5 9
Palermo	sereno	mosso	13 4	0 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	14 0	5 0
Caltanissetta	sereno	—	17 3	5 0
Messina	sereno	calmo	10 4	6 5
Catania	sereno	legg. mosso	12 4	4 2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	13 0	4 7
Cagliari	3/4 coperto	calmo	15 0	6 5
Sassari	coperto	—	14 4	7 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 19 dicembre 1894

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	92,40 37 1[2 35		— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	92,40 37 1[2 35 32 1[2	92 33	92,42 1[2		— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200		— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			55 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			88 50
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			99 —
1 dicem 94	—	—	» Rothschild		— —			105 — 1)
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			438 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			436 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	383 381	383 50			— —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0	486	486 —			— —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1[2 0[0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			640 50
»	500	500	» » Mediterranee		— —			492 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			759 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	28		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			145 —
1 gennaio 85	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			20 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			105 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			746 —
1 luglio 94	500	50	» » Acqua Marcia		— —			1135 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			144 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			23 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			51 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			233 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			170 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			288 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			35 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			178 2)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			—
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	25	» » Risanamento di Napoli		— —			20 —
»	250	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex coup. L. 2 - 2) ex coup. L. 2.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	78 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	216 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	278 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	435 —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	230 —
»	250	250	» » » 4 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	100 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	106 05	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	106 65 75	— —	106 60	106 70 75	106 65	— —	106 75
2	Londra	90 giorni	— —	26 72 1/2	26 66	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 87	— —	— —	26 85 86	26 85	— —	26 86
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	131 40 45	131 45	— —	131 50

Risposta dei premi . . 28 dicembre
Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 dicembre
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1894

Rendita 5 %	90 80
detta 3 %	54 50
Prestito Rothschild 5 %	107 —
Obbl. Città di Roma 4 %	430 —
» Cred. Fond. S. Spirito	362 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	487 —
Azl. Ferr. Meridionali	645 —
» » Mediterranee	494 —
» Banca Nazionale	775 —
» » Romana	400 —
» Generale	44 —
» Banco di Roma	150 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	20 —
» » Cred. Mobiliare	105 —
» » Gas	760 —
» » Acqua Marcia	1100 —
» » Condotte d'acqua	147 —
» » Gen. Illuminazione	240 —
Azl. Soc. Tramway Omnibus	167 —
» » Molini Mag. Gen.	56 —
» » Immobiliare	28 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	— —
» » Mat. Laterizi	16 —
» » Navig. Gen. Ital.	325 —
» » Metallurgica Ital.	35 —
» » Piccola Borsa	180 —
» » Caoutchouc	— —
» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Risanamento	26 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	78 —
» » » Vita	217 —
» Ferr. Sarde	295 —
Obbl. Soc. Immob. 5 %	232 —
» » » 4 %	101 —
» » Ferroviarie	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	428 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

18 dicembre 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 92 321
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 90 321
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 54 875
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . . » 53 675

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Fumino Raffaele.